

Delibera n° 1765

Estratto del processo verbale della seduta del
19 novembre 2021

oggetto:

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO IN APPLICAZIONE DELL'ART 6 CCNL DELL'AREA SANITÀ SOTTOSCRITTO IL 19 DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI CONFRONTO REGIONALE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- in data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL dell'area della sanità concernente il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;
- il predetto CCNL ha delineato un nuovo regime delle relazioni sindacali, prevedendo, in particolare, all'art.6 l'istituto del confronto regionale quale evoluzione della precedente "concertazione";

Preso atto che il confronto regionale, fatta salva l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art.40 del D. Lgs. n. 165/2001, avviene tra la Regione e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e ha ad oggetto le materie indicate di seguito, sulle quali la Regione può emanare linee generali di indirizzo anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa:

- a) metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 94 comma 3, lett. c) (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95, comma 3, lett. b) (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96, comma 3, lett. b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
- b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);
- c) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;
- d) criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- e) criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'art. 116, comma 2, lett. i), (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nonché per l'individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- f) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.10.2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione;
- g) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell'attività didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
- h) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;

Atteso che la Regione Friuli Venezia Giulia, si è avvalsa della facoltà di attivare il confronto regionale con le OO.SS. della dirigenza "area sanità" firmatarie del CCNL del SSN del 19 dicembre 2019, così come previsto dall'art. 6 del citato CCNL, propedeutico all'emanazione delle linee di indirizzo nei confronti delle Aziende ed Enti del SSR;

Dato atto che, a seguito degli specifici incontri tecnici tra la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e le organizzazioni sindacali interessate, in data 2 agosto 2021 l'Assessore Regionale alla Salute Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sciale e Terzo Settore e le OO.SS. della dirigenza "area sanità" hanno sottoscritto il documento di confronto regionale sulle materie di cui all'art. 6, comma 1, ad eccezione di quella di cui alla lettera a) "metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 94 comma 3, lett. c) (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95, comma 3, lett. b) (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96, comma 3, lett. b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)";

Precisato che nelle materie di cui alla lettera h) dell'art.6 sopra citato va ricondotto quanto previsto all'art. 96 comma 3, lettera d) del CCNL (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro), secondo cui tra le voci di incremento stabile del fondo contrattuale vi sono "le risorse derivanti dall'applicazione dall'art. 1 comma 435, della legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale";

Richiamato l'art. 1, comma 435, della legge n. 205/2017 e s.m.i. disciplinante l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, come segue:

"Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria".

Preso atto che la predetta disciplina è stata integrata dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 162/2019 convertito nella L. n. 8/2020 che ha aggiunto il comma 435-bis all'art. 1 della L. n. 205/2017:

"Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Precisato che la ratio delle predette disposizioni è quella di superare i vincoli in materia di trattamento accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posti dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, consentendo l'utilizzo integrale delle risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato mediante incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza in parola;

Dato atto che gli importi comprensivi degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'IRAP, destinati alle finalità di cui sopra, sono complessivamente pari ad € 2.747.372,32 così suddivisi:

- € 618.000,00 omnicomprensivi per l'anno 2019 (solo risorse di cui al comma 435);
- € 1.011.572,32 omnicomprensivi per l'anno 2020;
- € 1.117.800,00 omnicomprensivi per l'anno 2021;

Dato atto che gli importi che precedono sono a carico del bilancio regionale in quanto la Regione provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del servizio sanitario nazionale sul suo territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e trovano copertura con le risorse assegnate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2021, così come indicato nella Tabella n. 1 "Attività finalizzate o delegate dalla Regione" – Linee n. 47, n. 51, n. 51 mod. e n. 56 contenute nel documento "LR 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del servizio sanitario regionale –anno 2021-approvazione" di cui alla DGR n. 1683 del 08 novembre 2021 – Allegato n. 3;

Ritenuto, pertanto, di approvare, il documento di confronto sopra richiamato, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, i cui contenuti si configurano quali linee generali di indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR;

Tutto ciò premesso,

su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. di approvare il documento di confronto regionale sull'art. 6 del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019 sottoscritto in data 2 agosto 2021 dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle OO.SS. della dirigenza "area sanità" allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di precisare che i contenuti del predetto documento costituiscono linee generali di indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR;
3. di ripartire a favore delle Aziende ed Enti del SSR gli importi, complessivi al lordo degli oneri riflessi, di € 618.000,00 per l'anno 2019, di € 1.011.572,32 per il 2020 e di € 1.117.800,00 per il 2021 come indicato nella tabella contenuta nel documento di confronto regionale sub 1);
4. di dare atto che le suddette risorse sono state assegnate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2021, così come indicato nella Tabella n. 1 "Attività finalizzate o delegate dalla Regione" – Linee n. 47, n. 51, n. 51 mod. e n. 56 contenute nel documento "LR 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del servizio sanitario regionale –anno 2021-approvazione" di cui alla DGR n. 1683 del 08 novembre 2021 – Allegato n. 3.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE